REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI

(artt.. 8 – 16 e 35 T..U., n., 223//1967 e Ciircollare Miin., Int., n., 11 dell 10.,02.,1992)

IL SINDACO

Visti gli artt. 16 - 18 e 39 del T.U. 20.03.1967 n.223 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 comma 3 della legge 30.06.1989, n.224;

Visto l'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;

viste le circolari del Ministero Interno n. 2600/L del 01.02.1986 e n. 11 del 10.02.1992;

RENDE NOTO

Che da oggi e fino al 20 c.m. sono depositati nell'Ufficio Comunale:

a. gli elenchi predisposti dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;

b. il verbale del Responsabile Ufficio Elettorale relativo alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.

Ogni cittadino, entro tale periodo, può prenderne visione.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dal responsabile dell'Ufficio elettorale, nonché contro il verbale di cui sopra e contro l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il Tramite del Comune, alla Commissione Elettorale Circondariale, non oltre il 20 del corrente mese, con le modalità di cui all'art. 20 del T.U. sopracitato.

Dalla Residenza Comunale li 10.04.2015

IL SINDACO Marco Traverso